



Oggetto: Contenzioso Tricoli Pippo/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Nicola Saccone

IL DIRIGENTE

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Patti RG. 76/23 tra le parti Tricoli Pippo /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 9/25 del 25/01/25, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.100,00 oltre ad interessi e rivalutazione per € 267,78, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 500,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 598,00 da distrarsi all'avv. Nicola Saccone, come da conteggio allegato ed inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 1.965,78;

VISTA la procura con cui Tricoli Pippo autorizza il proprio legale anche all'incasso di somme derivanti dal contenzioso in oggetto;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.965,78 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 9/25 del 25/01/25 del G.d.P. di Patti il pagamento della somma di € 1.367,78 in favore di Tricoli Pippo nato a Patti il 26/9/59 c.f. TRCPPP59P26G377S, e il pagamento della somma di € 598,00, come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Nicola Saccone nato a Catania il 15/10/76 c.f. SCCNCL76R15C351D tramite bonifico, della complessiva somma di € 1.965,78, sul c/c IBAN IT50S 05387 82070 000047 566956 allo stesso legale intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio*



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PATTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Patti, Dott. Giulia Saitta ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76/23 R.G, avente ad oggetto:
“Risarcimento danni”, e vertente tra:

TRICOLI Pippo, nato a Patti il 26.09.1959 e residente in Librizzi, Via Libera Russia
snc, cf: TRC PPP 59P26 G377S, e Tricoli Francesco, nato a Patti il 10.09.1988 e
residente in Librizzi, Via C.A. Della Chiesa n. 51, cf: TRC FNC 88P10 G377C,
rappresentati e difesi dall’Avv. Nicola Saccone, ed elettivamente domiciliati in Patti,
Via XX Settembre n. 15 presso il di lui studio, giusta procura in atti.

A T T ORE

c o n t r o

Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in Messina, c.da Scoppo, cf: 01962420830, ed elettivamente domiciliata in
Patti, Via L. D’Amico n. 8, presso lo studio dell’Avv. Carmela Barbiera e
rappresentato e difeso dall’Avv. Santo Spagnolo giusta procura in atti.

CONVENUTA

Avente per oggetto: “*risarcimento danni*”.

Conclusioni delle parti: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla novella 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori ut supra rappresentati convenivano in giudizio il Consorzio predetto, esponendo che il 25.10.2021, alle ore 01.00 circa, mentre il figlio Tricoli Francesco, procedeva sull'autostrada A/18, direz. ME/CT – alla guida della di lui autovettura, Ford, tg. DD408NB, e giunto all'altezza del km. 61, del Comune di Giarre precipitava in una enorme pozzanghera posta all'interno della carreggiata procurando alla vettura ingenti danni, quantificati in Euro 1.341,00, oltre €24,00 di spese del treno per il rientro. Nella fattispecie che ci occupa occorre premettere che per costante giurisprudenza, vertendosi in materia di danni subiti da utenti di autostrade, non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. proprietaria dell'autostrada, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo. Di conseguenza il danneggiato può agire per il risarcimento soltanto in base al diverso principio del "neminem laedere" ex art. 2043 c.c., in base al quale l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a far sì che essa non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibili dell'evento. E di conseguenza in applicazione dell'art. 2043, all'utente stradale incombe solo l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile e la sussistenza del nesso eziologico tra l'insidia ed il danno, mentre al convenuto incombe l'onere di provare la visibilità a la prevedibilità dell'evento e, in definitiva, il comportamento

colposo o abnorme del danneggiato nell'accadimento del sinistro. Passando all'esame del caso che ci interessa, risulta acclarato - per non averlo contestato nessuno e risultando confermato anche nel rapporto redatto dalla Polizia stradale - che nella circostanza sul tratto di autostrada in cui si è verificato l'incidente vi era *la presenza di una enorme pozzanghera (.., alta circa 30-40 cm, formatasi nella parte concava della carreggiata, la dinamica descritta dal conducente è veritiera, ...si sono verificati altri episodi simili sulla stessa carreggiata-* leggesi rapporto PS di Giardini Naxos) Ciò detto, sul "teatro" dell'incidente, si deve prendere in esame anche la testimonianza resa dalla sig. ra Giuttari Valeria, terza trasportata, la quale ha confermato le circostanze di cui all'atto introduttivo. E tale deposizione, è congruente con le informazioni contenute nel rapporto della Polizia stradale, giunta sul posto nell'immediatezza del sinistro. Sulla scorta di tali risultanze si può ritenere fondatamente veritiera la domanda attorea, poiché è stata fornita la dimostrazione del fatto come insidia stradale, nel suo accadimento invisibile ed imprevedibile e la sussistenza del nesso causale tra l'insidia ed il danno. Per parte sua il consorzio convenuto non ha fornito alcuna prova che l'incidente causato dalla situazione de qua poteva essere evitato da una diversa condotta di guida dell'autoveicolo. Nella fattispecie, una volta provata da parte attrice l'esistenza del fatto avente le intrinseche obiettive caratteristiche dell'insidia invisibile e imprevedibile, è implicitamente provata la colpa dell'ente convenuto, che quale responsabile della gestione e manutenzione della strada, è tenuto a mantenerla in condizioni tali da escludere la sussistenza dell'insidia stessa. A conclusione, si deve dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa - non essendo emerso a carico della danneggiata alcun comportamento colposo tenuto nella circostanza - va attribuita all'esclusiva colpa dell'Ente convenuto che, pertanto, è tenuta a risarcire il danno causato all'autovettura attorea. Sul *quantum debeatur*, questo Giudicante, in via equitativa, ritiene doveroso adeguarsi ai documenti prodotti in giudizio ed in particolare alle 2 fatture ed al

preventivo della ditta Cafarelli, Coppolino e Di Mauro ancorchè confermati in udienza, che riportano una commisurazione dell'intervento riparatorio pari a € 1.341,00 Iva inclusa, e così ritiene congruo liquidare, in via equitativa, l'importo di Euro 1.100,00, IVA inclusa, in uno agli interessi legali dall'evento e sino al soddisfo. Deve disattendersi, di contro, l'istanza risarcitoria relativa al rimborso delle spese di viaggio perché non provato; in quanto doveva essere oggetto di specifica prova. Conseguentemente il Consorzio convenuto è tenuto a corrispondere all'attrice la somma di Euro 1.100,00, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Seguendo, poi, il principio della soccombenza la convenuta va altresì condannata, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 500,00 oltre, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi a favore del procuratore distrattario come da dichiarazione in atti.

P. Q. M.

Definitivamente e secondo equità pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:

- dichiara che il sinistro per cui è causa è dipeso per fatto e colpa esclusivi della Consorzio per le Autotrade Siciliane;
 - conseguentemente lo condanna a corrispondere a Tricoli Pippo la somma di Euro 1.100,00 a titolo di risarcimento del danno causato all'autovettura; somma che dovrà rivalutarsi dal dì del fatto al saldo;
- condanna la stessa società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dell'Avv. Nicola Saccone dichiaratosi procuratore antistatario come in motivazione.

Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Patti il 25 Gennaio 2025.

IL GIUDICE DI PACE

Dr. A Giulia Saitta

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 1.100,00

Data Iniziale: 25/10/2021

Data Finale: 31/12/2024

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Ottobre 2021

Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2024

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
25/10/2021	31/12/2021	€ 1.226,50	0,01%	67	€ 0,02
01/01/2022	25/10/2022	€ 1.226,50	1,25%	298	€ 12,52
25/10/2022	31/12/2022	€ 1.247,40	1,25%	67	€ 2,86
01/01/2023	25/10/2023	€ 1.247,40	5,00%	298	€ 50,92
25/10/2023	31/12/2023	€ 1.257,30	5,00%	67	€ 11,54
01/01/2024	25/10/2024	€ 1.257,30	2,50%	299	€ 25,75
25/10/2024	31/12/2024	€ 1.258,40	2,50%	67	€ 5,77

Indice alla Decorrenza: 105,1

Indice alla Scadenza: 120,2

Raccordo Indici: 1

Coefficiente di Rivalutazione: 1,144

Totale Rivalutazione: € 158,40

Capitale Rivalutato: € 1.258,40

Totale Colonna Giorni: 1163

Totale Interessi: € 109,38

Rivalutazione + Interessi: € 267,78

Capitale Rivalutato + Interessi: € 1.367,78

Oggetto: RE: RISERVATA PERSONALE NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO - sin. Coass-22-0387 - ns rif 48491 - sentenza n. 9/2025 R.S. Giudice di Pace

NICOLA SACCONI <nicola.saccone@avvocatipatti.it>

a Santospagnolo

?

Egr. Collega,

con la presente Le comunico i conteggi delle somme dovute in virtù della sentenza in oggetto.

- Risarcimento danni totale a favore del mio assistito: € 1.367,78 come da prospetto "rivalutazione ed interessi" che allego alla presepe.
- Spese legali a favore del sottoscritto: € 500,00 (onorari liquidati) + 75,00 (imborso forf.fo spese gen.li) + 23,00 (C.P.A.), così sommando €598,00.

Avendo avuto mandato anche ad incassare e quietanzare (giusta procure alle liti in atti, che allego per comodità), Le chiedo di voler fare corrispondere le superiori somme al sottoscritto procuratore, alle coordinate appresso indicate:

Intestazione: **Saccone Nicola**

BPER Banca: IT50S 05387 82070 00004 75669 56

Paese: IT
CIN/EU: 50
CIN/IT: S
ABI: 05387
CAB: 82070
Numero C/C: 0000047566956
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX

Resto in attesa di cortese e sollecito riscontro e porgo cordiali saluti,
Avv. Nicola Saccone

STUDIO LEGALE
Avv. Nicola Saccone
Via XX Settembre, 15 - PATTI
Tel/Fax 0941.327679 - Cell. 328.1038097

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo dei destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentile comunicazione. Grazie.

Pursuant to Italian Legislative Decree No. 196/2003 and GDPR (Reg. EU 2016/679), you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti **Tricoli Pippo**, nato a Patti il 26/09/1959 e residente a Librizzi in Via Libera Russia snc, C.F. TRC PPP 59P26 G377S, e **Tricoli Francesco**, nato a Patti il 10/09/1988 e residente a Librizzi in Via C.A. Dalla Chiesa n. 51, C.F. TRC FNC 88P10 G377C, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio per risarcimento danni contro il Consorzio Autostrade Siciliane, in ogni sua fase e grado, opposizione ed esecuzione comprese. L'Avv. Nicola Saccone a lui conferendo ogni più ampia facoltà e potere delegabile per legge: ivi incluso quello di proporre riconvenzionali, rinunciare, proporre gravame, incassare somme e quietanzare, farsi sostituire, resistere ad azioni ed eccezioni, eleggere domicilio, proporre istanze, avanzare domande cautelari. Eleggiamo domicilio nel suo studio in Patti, via XX Settembre n. 15.

Autorizziamo, altresì, il suddetto procuratore al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/03, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e succ. modifiche, al fine dello svolgimento dell'attività professionale espletata nel nostro interesse. Dichiariamo di avere ricevuto l'informativa di cui al medesimo Regolamento UE.

Patti, li 26/10/2021.

Tricoli Pippo



Tricoli Francesco



Vera ed autentica la firma.

Avv. Nicola Saccone

